

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DELLA PROVINCIA DI TERAMO

Proposta n. **2016-0000288** del **01/07/2016 OGGETTO**

Tribunale di Ascoli Piceno (R.G. n. 1809/2014).

B. A. s.r.l. contro Provincia di Ascoli Piceno e Provincia di Teramo (terza chiamata dalla Provincia di Ascoli Piceno).

(Richiesta somme per la realizzazione di lavori sul ponte sul fiume Tronto tra la S.P. 1 e la frazione di Pagliare del Comune di Controguerra - udienza dell'01.06.2016).

Provvedimenti.

VIABILITÀ – EMERGENZA ALLUVIONE – URBANISTICA –ESPROPRI – CONCESSION		SEGRETERIA
PATRIMONIO – TRASPORTI	N1 —	Proposta pervenuta il
Estensore: NIGRO ILDAURA		Ritirata dall'Ufficio Proponente in dataEventuali Annotazioni:
Dirigente DI LIBERATORE LEO		
Data		Data Firma
PROPONENTE: Avv. DI SABATINO DOMENICO		
Inviata per il parere contabile		
Restituita il:		
Il Responsabile		
Immediatamente Eseguibile	Si	
Ratifica Consiglio	No	

AREA 3. Tribunale di Ascoli Piceno (R.G. n. 1809/2014).

B. A. s.r.l. contro Provincia di Ascoli Piceno e Provincia di Teramo (terza chiamata dalla Provincia di Ascoli Piceno).

(Richiesta somme per la realizzazione di lavori sul ponte sul fiume Tronto tra la S.P. 1 e la frazione di Pagliare del Comune di Controguerra - udienza dell'01.06.2016).

Provvedimenti.

PREMESSO:

- che con verbale di somma urgenza redatto il 15 gennaio 2007, ai sensi dell'art. 146 d.p.r. 21 dicembre 1999, n. 554, la Provincia di Ascoli Piceno ordinava alla Beani Annibale i lavori di messa in sicurezza del ponte sul fiume Tronto tra il Comune ascolano di Spinetoli e quello teramano di Controguerra;
- che in seguito alla Conferenza dei servizi svoltasi il 17 gennaio 2007, i competenti Organi delle due Province interessate, Ascoli e Teramo, decidevano di procedere all'immediato consolidamento del manufatto, suddividendo al 50% tra le rispettive Amministrazioni la spesa preventivata in 550 mila euro;
- che i lavori venivano affidati dalla Provincia di Ascoli alla Ditta Beani Annibale con lettera d'impegno acquisita al protocollo della Provincia di Ascoli Piceno il 31 gennaio 2007, lettera nella quale l'impresa si obbligava a eseguirli con un ribasso d'asta del 7,30% rispetto al prezziario regionale;
- che la consegna dei lavori all'impresa avveniva il 22 gennaio 2007 e il 20 aprile 2007 il Direttore dei lavori ne certificava la tempestiva e corretta ultimazione;
- che a fronte di un corrispettivo contabilizzato dalla Provincia di Ascoli Piceno in 408.366,46 euro, l'impresa ne riceveva dal detto Ente 229.035,00 euro, oltre i.v.a. e quindi in tutto 274.842,00 euro, il 24 luglio 2007, previa emissione della fattura n. 31 del 23 stesso mese, restando creditrice di 179.331,46 euro, oltre i.v.a., e sollecitava ripetutamente il pagamento del saldo fino a emettere sempre a carico della Provincia di Ascoli Piceno la fattura n. 14 del 20 marzo 2012 per 216.991,07 i.v.a. compresa (allora del 21%).
- che la Provincia di Ascoli Piceno sollecitava più volte con distinte note, prot. n. 74626 del 3.12.2009, prot. 11573 del 9.3.2010, prot. 33051 del 7.7.2010, prot.37759 del 26.7.2011 e 2343 del 16.1.2013, quella di Teramo affinché provvedesse al rimborso della spesa nella percentuale a suo tempo concordata;
- che con lettera del 21 aprile 2007 protocollo 202981, a firma del Dirigente del VI Settore, la Provincia di Teramo aveva riconosciuto il proprio debito nei limiti di 253.838,63 euro, senza però essere in grado di corrispondere la somma per mancanza di fondi;

Con atto di citazione per chiamata in causa di terzo notificato a questo Ente dalla Provincia di Ascoli Piceno mediante plico raccomandato in data 22.12.2014 (ns. rif. prot. n. 0022413 del 28.01.2015) e relativo al procedimento R.G. n. 1809/2014 promosso dalla B. A. s.r.l., la Provincia di Ascoli Piceno ha citato la Provincia di Teramo a comparire innanzi al predetto Tribunale all'udienza del 26/05/2015;

Con il predetto atto di citazione, in relazione alle somme occorrenti per il pagamento dei lavori realizzati sul ponte sul fiume Tronto tra la S.P. 1 e la frazione di Pagliare del Comune di Controguerra e dovute dalla Provincia di Teramo, la Provincia di Ascoli Piceno, per le ragioni ivi specificate, ha chiesto al Tribunale di Ascoli Piceno l'accoglimento delle seguenti istanze: "Piaccia all'On.le Tribunale adito, contrariis rejectis, respingere la domanda attorea perché infondata in fatto e in diritto nei confronti della Provincia di Ascoli Piceno e condannare la Provincia di Teramo al pagamento della somma richiesta da parte attrice; ovvero condannare la Provincia di Teramo a rimborsare alla Provincia di Ascoli Piceno la somma che la stessa fosse condannata a pagare a controparte. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio e salvezza di diritti

illimitata anche in ordine all'articolazione di mezzi istruttori ed eventuale produzione documentale ai sensi dell'art. 183, 6° comma c.p.c.";

Con nota prot. n. 117788 del 21/05/2015 il Settore Viabilità, in riscontro alla comunicazione del Settore Avvocatura prot. n. 0022556 del 28/01/2015, ha rappresentato quanto segue: "In riferimento al contenzioso in oggetto, con la presente si riscontra la nota del Settore Avvocatura prot. n. 22556 del 28.1.2015 e, poiché le prospettazioni della Provincia di Ascoli Piceno, contraente con l'impresa esecutrice dei lavori di che trattasi (attrice) sono incontestabili nel merito e le problematiche rappresentate negli atti di causa derivano dai tempi di reperimento delle risorse finanziarie occorrenti a questa Amministrazione per onorare i propri impegni, si invita codesto Settore a costituirsi nel giudizio in epigrafe al solo fine di chiedere un rinvio della causa, essendo pendenti tra le parti trattative di bonario componimento della controversia";

Con deliberazione n. 198 del 25/05/2015, il Presidente della Provincia ha così statuito: "Costituirsi, per i motivi di cui in premessa, nel giudizio R.G. n. 1809/2014 pendente innanzi al Tribunale di Ascoli Piceno e promosso dalla B. A. s.r.l. contro la Provincia di Ascoli Piceno e la Provincia di Teramo (terza chiamata dalla Provincia di Ascoli Piceno) al solo fine di chiedere un rinvio della causa ad altra data, essendo pendenti tra le parti trattative per il bonario componimento della controversia; 2. Nominare quale procuratore e difensore degli interessi della Provincia di Teramo l'Avv. Luigi De Meis, in servizio presso il Settore Avvocatura dell'Ente";

Dopo la rituale costituzione in giudizio curata dalla Provincia di Teramo con comparsa del 25 maggio 2015 e durante la successiva trattazione della causa, le parti hanno avviato delle trattative per un eventuale accordo che definisse il giudizio in esame;

La Beani Annibale, si è dichiarata disponibile a rinunciare, anche nei confronti della Provincia di Ascoli Piceno, alle maggiori pretese per interessi e quant'altro, fatte valere nel giudizio in corso, a condizione che il pagamento della somma pari a € 236.293,38 avvenga entro il termine del 15 luglio 2016,.

TENUTO CONTO che, nello schema di atto di transazione di che trattasi, si prevede che l'impresa realizzatrice dei lavori rinuncerà agli interessi maturati (ammontanti, al 2015 ad € 66.454,87) e maturandi somma pretesa;

CONSIDERATO che la proposta appare assolutamente conveniente per a Provincia di Teramo, tenuto conto che, in caso di giudizio negativo,si determinerebbe un aggravio di spese quantificabili in circa € 95.000,00;

VISTO lo schema di atto di transazione facente parte integrante della presente deliberazione;

RITENUTO, pertanto, con il presente atto di approvare il predetto schema di atto transattivo, dando atto che alla sua sottoscrizione provvederà il Dirigente dell'Area 3 della Provincia di Teramo, anche al fine della conseguente e tempestiva adozione dei provvedimenti occorrenti alla successiva corresponsione alla ditta esecutrice dei lavori e nei termini prefissati della somma ivi prevista;

RITENUTO, inoltre, per l'effetto, di autorizzare l'Avvocato dell'Ente a non comparire all'udienza del 20/07/2016 onde pervenire all'estinzione del giudizio ex art. 309 c.p.c.;

VISTI i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 18 agosto 2000, nr. 267 (nel testo vigente all'esito dell'art. 3 comma 1 lett. b. del DL. 10.10.2012 n. 174) che si allegano;

Il Consiglio Provinciale

VISTI:

- la suestesa relazione
- il D. Lgs. 18.08.2000 n. 267;

DELIBERA

- 1) di approvare, per le ragioni esposte in narrativa, lo schema dell'atto di transazione così come allegato al presente atto;
- 2) di dare atto che il Dirigente dell'Area 3, Servizio Viabilità, provvederà alla stipula del predetto schema di atto di transazione, anche al fine della conseguente e tempestiva adozione dei provvedimenti occorrenti alla successiva corresponsione dell'importo ivi previsto alla ditta esecutrice dei lavori;
- 3) di dare, altresì, atto che la spesa trova copertura sulla gestione residui del Bilancio corrente, in esercizio provvisorio;
- 4) di autorizzare al contempo l'Avvocato dell'Ente, Avv. Luigi De Meis, all'esito della compiuta adozione degli adempimenti di cui sopra, a non comparire alle successive udienze onde pervenire all'estinzione del giudizio ex art. 309 c.p.c.

Il Consiglio, in considerazione dell'imminenza della udienza del 20/07/2016 e dell'urgenza di provvedere, entro tale data ed ai fini della estinzione del giudizio, alla adozione delle iniziative sopra descritte, dichiara il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 del T.U. 267/2000.

TRANSAZIONE

Tra la **BEANI ANNIBALE S.R.L.** (01721960449), corrente a Comunanza, in persona dell'omonimo Presidente del consiglio di amministrazione, la **PROVINCIA DI ASCOLI PICENO** (01116550441), in persona del Presidente geom.

Paolo D'Erasmo, e la **PROVINCIA DI TERAMO** (80001070673) in persona del Dirigente dell'Area 3 - Tecnica,

Premesso che con verbale di somma urgenza redatto il 15 gennaio 2007, ai sensi dell'art. 146 d.p.r. 21 dicembre 1999, n. 554, la Provincia di Ascoli Piceno ordinava alla Beani Annibale i lavori di messa in sicurezza del ponte sul fiume Tronto tra il Comune ascolano di Spinetoli e quello teramano di Controguerra.

In seguito alla Conferenza dei servizi svoltasi il 17 gennaio 2007, i competenti Organi delle due Province interessate decidevano di procedere all'immediato consolidamento del manufatto, suddividendo al 50% tra le rispettive Amministrazioni la spesa preventivata in 550 mila euro.

I lavori venivano affidati alla Beani Annibale con lettera d'impegno acquisita al protocollo della Provincia di Ascoli Piceno il 31 gennaio 2007, lettera nella quale l'impresa si obbligava a eseguirli con un ribasso d'asta del 7,30% rispetto al prezziario regionale.

La consegna dei lavori all'impresa avveniva il 22 gennaio 2007 e il 20 aprile 2007 il Direttore dei lavori ne certificava la tempestiva e corretta ultimazione.

A fronte di un corrispettivo contabilizzato dalla Provincia di Ascoli Piceno in 408.366,46 euro, l'impresa ne riceveva dal detto Ente 229.035,00 euro, oltre i.v.a. e quindi in tutto 274.842,00 euro, il 24 luglio 2007, previa emissione della fattura n. 31 del 23 stesso mese, restando creditrice di 179.331,46 euro, oltre i.v.a., e sollecitava ripetutamente il pagamento del saldo fino a emettere sempre a carico della Provincia di Ascoli Piceno la fattura n. 14 del 20 marzo 2012 per 216.991,07 i.v.a. compresa (allora del 21%).

La Provincia di Ascoli Piceno sollecitava frattanto, a sua volta, quella di Teramo affinché contribuisse alla complessiva spesa nella percentuale a suo tempo concordata.

Con lettera del 21 aprile 2007 protocollo 202981, a firma del Dirigente del VI Settore, la Provincia di Teramo aveva riconosciuto il proprio debito nei limiti di 253.838,63 euro, senza però essere in grado di corrispondere la somma per mancanza di fondi.

Con atto di citazione notificato il 3 luglio 2013, la Beani Annibale conveniva in giudizio la Provincia di Ascoli Piceno davanti al Tribunale della stessa Città, chiedendo di condannare la convenuta al pagamento della

predetta somma di 216.991,07 euro, oltre interessi di mora maturati fino a quel momento in 66.454,87 euro e quelli maturandi, nonché al rimborso delle spese processuali.

Nella causa, iscritta al n. 1809 r.g. 2014, si costituiva la Provincia convenuta e vi chiamava quella di Teramo, con citazione notificatale il 22 dicembre 2014, chiedendo che fosse essa a subire la condanna in favore della Beani Annibale o quantomeno di essere tenuta indenne dalla pretesa dell'attrice.

Dopo la rituale costituzione in giudizio curata dalla Provincia di Teramo con comparsa del 25 maggio 2015 e durante la successiva trattazione della causa, le parti hanno raggiunto un accordo, approvato dai competenti Organi, e stipulano adesso la presente transazione con cui si fanno le reciproche concessioni di cui appresso.

- 1.- La premessa è patto.
- 2.- La Provincia di Teramo promette di pagare direttamente alla Beani Annibale s.r.l., entro il 15 luglio 2016, la somma di 236.293,38 euro formata da 193.683,46 euro per saldo dei lavori di cui in premessa e da 42.610,36 euro per i.v.a. oggi al 22%, verso emissione da parte dell'impresa della nota di credito a storno della precedente fattura 14 del 2012 intestata alla Provincia di Ascoli Piceno ed emissione del nuovo documento fiscale a nome della Provincia di Teramo.

- 3.- La Provincia di Ascoli Piceno acconsente al pagamento diretto delle predette somme alla Beani Annibale s.r.l. coerentemente del resto alla domanda formulata in via principale con l'atto di chiamata in causa dichiarando che, con l'avvenuta tacitazione dell'impresa appaltatrice in conformità al presente accordo transattivo, non avrà più nulla a pretendere verso la Provincia di Teramo per gli stessi fatti costitutivi del giudizio in corso.
- 4.- La Beani Annibale, a condizione che il pagamento della somma di cui al superiore articolo 2 avvenga entro il termine stabilito, rinuncerà, anche nei confronti della Provincia di Ascoli Piceno, alle maggiori pretese per interessi e quant'altro, fatte valere nel giudizio in corso.
- 5.- La causa in corso verrà lasciata estinguere per inattività delle parti, con compensazione delle diverse o maggiori spese processuali e rinuncia dei rispettivi difensori che solo a questo fine sottoscrivono il presente atto al vincolo di solidarietà previsto dall'art. 13 della legge professionale.

Oggetto: Tribunale di Ascoli Piceno (R.G. n. 1809/2014).

B. A. s.r.l. contro Provincia di Ascoli Piceno e Provincia di Teramo (terza chiamata dalla Provincia di Ascoli Piceno).

(Richiesta somme per la realizzazione di lavori sul ponte sul fiume Tronto tra la S.P. 1 e la frazione

di Pagliare del Comune di Controguerra - udienza dell'01.06.2016).

Provvedimenti.

Pareri espressi dai responsabili dei Servizi ai sensi dell'art. 49, 1° comma del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 – Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali:

Parere sulla regolaritá tecnica: Positivo

Teramo, lì 01/07/2016 Il Responsabile

LEO DI LIBERATORE

Parere sulla regolaritá contabile: Positivo

Teramo, lì 01/07/2016 Il Responsabile
DANIELA COZZI